



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

Al Capo di Gabinetto del Ministro
Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Ai Capi dei Dipartimenti
Ai Direttori Generali
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti dei C.S.A.

LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio IV

N.D.G.

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio relazioni sindacali - Palazzo Vidoni
Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 R O M A

All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 00186 R O M A

Al Gestore del S.I.

SEDE

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 74/2004

Prot. n. 90
del 5 ottobre 2004

OGGETTO: PERMESSI SINDACALI - Comparto Ministeri - Anno 2004.

PREMESSA

Con la presente si provvede alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2004, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti accordi:

- Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

- Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999;
- Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;
- Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001 sottoscritto il 27 febbraio 2001;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003 sottoscritto il 18 dicembre 2002;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 - 2005 sottoscritto il 18 dicembre 2002;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale dipendente dai "Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto il 12 giugno 2003.
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005 sottoscritto il 3 agosto 2004.

PERMESSI SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI "MINISTERI" INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI.

A) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Determinazione e ripartizione del contingente

Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005 sottoscritto il 3 agosto 2004, i permessi sindacali ammontano complessivamente a **71 minuti** per unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando o fuori ruolo; il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U. per l'anno 2004 viene pertanto così determinato:

personale in servizio all'1.1.2004: 9.126 unità
9.126 x 71 minuti = 647.946

pari a 10.799 ore e 6 minuti arrotondate in 10.799 ore

I permessi in parola, ai sensi del medesimo art. 3, commi 2 e 3, spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nella misura rispettivamente di **41 minuti** e di **30 minuti** per dipendente in servizio.

Il suddetto contingente di permessi sindacali viene pertanto attribuito come segue:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

RSU ore 4.545¹
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ore 6.236

Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2004 sono:

CGIL - FP
CISL - FPS
UIL - PA
CONFSAL - UNSA²
CISAL INTESA³
FLP⁴
RDB PI

Il monte - ore complessivo spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2004 - 2005, **pari a 6.236 ore**, viene ripartito tra le stesse in base alla media tra il dato associativo (numero delle deleghe rilevate al 31 dicembre 2002⁵) ed il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 19 - 22 novembre 2001).

Di seguito si riporta il risultato di tale calcolo.

Organizzazioni sindacali	totale delle ore spettanti nel 2004
CGIL - FP	1.555 ore e 17 minuti
CISL - FPS	1.352 ore e 56 minuti
UIL - PA	1.179 ore e 30 minuti
CONFSAL - UNSA	1.615 ore e 46 minuti
CISAL INTESA	114 ore e 44 minuti
FLP	120 ore e 25 minuti
RDB PI	297 ore e 22 minuti

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R S U)

¹ Non sono stati attribuiti permessi alle RSU nelle sedi in cui non si sono tenute le elezioni. *La relativa quota resta comunque disponibile qualora dette elezioni avessero luogo.*

² Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS, SNALS e SULPI.

³ Federazione inserita giusta ordinanza del Tribunale di Roma del 3 agosto 2004, con la quale viene riconosciuto il requisito della "rappresentatività sindacale"

⁴ Aderiscono alla FLP: FLP, ANIPA e FAS

⁵ Dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissati al 31.12.2002 per il biennio 2003/2004



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è riportato nel prospetto allegato alla presente nota (**all. 1**)

I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

Come risulta dal sopracitato prospetto (**all. 1**), non sono stati attribuiti permessi alle RSU nelle sedi in cui non si sono tenute le elezioni. La relativa quota resta comunque disponibile qualora dette elezioni avessero luogo.

Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali

Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 – 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004, ha confermato la regolamentazione dettata dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, e dell'art. 9 del CCNQ del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999. Hanno pertanto titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:

1. - I componenti delle RSU;

2. - i dirigenti sindacali:

- a) dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- b) delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CCNL del personale del Comparto "Ministeri";
- c) componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

Le associazioni sindacali rappresentative **comunicano per iscritto** all'Amministrazione i **nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi**. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale.

I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a **precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera A) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Permessi di spettanza delle RSU

Al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruiti dai componenti delle RSU e provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi in argomento utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative a suo tempo diramate.

I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio IV - i permessi fruiti dai componenti delle RSU.

Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali

Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi di cui alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative a suo tempo diramate.

I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alla presente lett. A) a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

L'art. 5 del CCNQ del 3 agosto 2004 ha confermato la disciplina dettata dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 - così come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e confermato dall'art. 5, comma 1, del CCNQ sottoscritto il 18 dicembre 2002. Le sessioni contrattuali sopra citate stabiliscono che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del già citato CCNQ sottoscritto il 3 agosto 2004 è riportato nella tavola 21 allegata all'Accordo medesimo.

Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.

Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lett. A) della presente circolare.

In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a **precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Al fine di consentire all'amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera B).

I suddetti uffici comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi in questione, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.

I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione, a questa Direzione Generale - Ufficio IV - dei permessi di cui alla presente lett. B) fruiti dalle organizzazioni sindacali.

C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Il CCNQ del 3 agosto 2004 nulla ha innovato rispetto alla precedente regolamentazione. Pertanto, ai sensi dell'art.12 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.

Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lettera A) della presente circolare.

PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 27 febbraio 2001, il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione, per l'anno 2003, viene così determinato:

personale in servizio all'1.1.2004: 597 unità

597 x 67 minuti = 39.999 minuti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

pari a 666 ore e 39 minuti arrotondate in 667 ore

Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNQ in parola, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:

RSU ORE 299

ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 368

Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tavole allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 e confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto il 27 febbraio 2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2004 sono:

CONFSAL - UNSA⁶

DIRSTAT

CIDA / UNADIS MINISTERI

CISL FPS

CGIL FP

UIL PA

Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 la seguente ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopra indicate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, atteso che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU :

Organizzazioni sindacali	ore
CONFSAL - UNSA	92
DIRSTAT	82
CIDA/UNADIS MINISTERI	78
CISL FPS	66
CIGL FP	34
UIL PA	16
Totale	368

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statuari.

Al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali **a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del**

⁶ *Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS e SNALS.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni degli organismi statutari.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Le Direzioni regionali provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti ai sensi dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del monte ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a suo tempo impartite.

I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.

Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti permessi, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.

I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R S U)

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2004 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

Bruno Pagnani